



Regolamento interno

Capitolo I - Disciplinare per la partecipazione alle attività

Art. 1 - Iscrizione

I mediatori familiari idonei alla pratica guidata e alla supervisione didattica e professionale devono soddisfare alternativamente uno dei seguenti requisiti:

- a) aver conseguito la qualifica secondo gli standard previsti dallo European Forum on Family Mediation Training and Research (almeno 180 ore di formazione);
- b) aver conseguito la qualifica secondo gli standard previsti dalla norma UNI 11644 del 30 agosto 2016 (almeno 240 ore di formazione, di cui il 70% in materia di mediazione familiare);
- c) essere in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto n. 151 del 27 ottobre 2023, di un attestato di mediatore/trice familiare conseguito con la frequenza di un corso di almeno 220 ore e il superamento dell'esame finale, senza documentare lo svolgimento di attività di mediazione familiare nel biennio precedente.

I mediatori familiari professionisti devono soddisfare alternativamente uno dei seguenti requisiti:

- a) aver conseguito la qualifica secondo gli standard previsti dallo European Forum on Family Mediation Training and Research (almeno 180 ore di formazione) e svolto almeno 80 ore di pratica guidata e di supervisione didattica e professionale;
- b) aver conseguito la qualifica secondo gli standard previsti dalla norma UNI 11644 del 30 agosto 2016 (almeno 240 ore di formazione, di cui il 70% in materia di mediazione familiare) e svolto almeno 80 ore di pratica guidata e di supervisione didattica e professionale;
- c) essere in possesso di un'attestazione rilasciata da un'associazione professionale inserita nella seconda sezione dell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 4 del 14 gennaio 2013¹;
- d) essere in possesso di una certificazione di conformità alla norma UNI 11644 del 30 agosto 2016, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 4 del 14 gennaio 2013, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato dall'organismo unico nazionale di accreditamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;
- e) essere in possesso di un diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'all. 1 del decreto n. 942 del 30 dicembre 2020 del Ministro dell'Università e della Ricerca o altro titolo equivalente o equipollente per legge;
- f) essere in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto n. 151 del 27 ottobre 2023, di un attestato di mediatore/trice familiare conseguito con la frequenza di un corso di almeno 220 ore e il superamento dell'esame finale, documentando lo svolgimento di attività di mediazione familiare nel biennio precedente mediante dichiarazione rilasciata da uno o più enti di servizio regolarmente autorizzati.

I mediatori familiari formatori devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) aver conseguito la qualifica di mediatore/trice familiare professionista da almeno 5 anni;
- b) aver svolto almeno 100 ore di attività di docenza in materia di mediazione familiare nei 5 anni precedenti alla data di iscrizione, attestate da uno o più enti di formazione regolarmente riconosciuti.

¹ In caso di completamento della formazione dopo il 15 novembre 2023 (data di entrata in vigore del provvedimento), l'attestazione rilasciata dall'associazione professionale inserita nella seconda sezione dell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy deve comprovare la conformità al decreto n. 151 del 27 ottobre 2023.

I mediatori familiari supervisor devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) aver conseguito la qualifica di mediatore/trice familiare professionista da almeno 5 anni;
- b) aver svolto almeno 100 ore di attività di docenza in materia di mediazione familiare nei 5 anni precedenti alla data di iscrizione, attestate da uno o più enti di formazione regolarmente riconosciuti;
- c) aver seguito un corso di formazione per la conduzione della supervisione in materia di mediazione familiare di almeno 20 ore, attestate da un ente di formazione regolarmente riconosciuto, o svolto, in qualità di mediatore/trice familiare professionista, almeno 20 ore di affiancamento e supporto a colleghi in percorsi di mediazione familiare, attestate da uno o più enti di servizio regolarmente autorizzati.

I coordinatori genitoriali professionisti devono soddisfare il seguente requisito:

- a) aver conseguito la qualifica secondo gli standard previsti dalle linee guida per la coordinazione genitoriale AFCC 2017-2019 (almeno 32 ore di formazione, di cui il 70% in materia di coordinazione genitoriale).

I coordinatori genitoriali formatori devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) aver conseguito la qualifica di coordinatore/trice genitoriale professionista da almeno 5 anni;
- b) aver svolto almeno 100 ore di attività di docenza in materia di coordinazione genitoriale nei 5 anni precedenti alla data di iscrizione, attestate da uno o più enti di formazione regolarmente riconosciuti.

I coordinatori genitoriali supervisor devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) aver conseguito la qualifica di coordinatore/trice genitoriale professionista da almeno 5 anni;
- b) aver svolto almeno 100 ore di attività di docenza in materia di coordinazione genitoriale nei 5 anni precedenti alla data di iscrizione, attestate da uno o più enti di formazione regolarmente riconosciuti;
- c) aver seguito un corso di formazione per la conduzione della supervisione in materia di coordinazione genitoriale di almeno 20 ore, attestate da un ente di formazione regolarmente riconosciuto, o svolto, in qualità di coordinatore/trice genitoriale professionista, almeno 20 ore di affiancamento e supporto a colleghi in processi di coordinazione genitoriale, attestate da uno o più enti di servizio regolarmente autorizzati.

Art. 2 - Procedura di iscrizione

MediaCoor prevede la seguente procedura di iscrizione:

- gli interessati effettuano l'iscrizione, cliccando il pulsante all'interno del pricing box presente nella home del sito di MediaCoor, e attivano la verifica, inviando i documenti attestanti la soddisfazione dei requisiti a segreteria@mediacoor.it e a comitatoscientifico@mediacoor.it in Cc;
- MediaCoor procede con la verifica a partire dal giorno successivo alla ricezione dei documenti;
- se l'esito della verifica è positivo, MediaCoor invia le istruzioni per pagare la quota associativa e, a seguito della ricezione del pagamento, conferma l'iscrizione;
- se l'esito della verifica è negativo, MediaCoor invia le istruzioni per integrare i requisiti. In caso di regolarizzazione della posizione, invia le istruzioni necessarie per pagare la quota associativa e, a seguito della ricezione del pagamento, conferma l'iscrizione; in caso contrario, la nega;

- la quota associativa pagata entro il 31 agosto include l'iscrizione fino al 31 dicembre dello stesso anno, mentre quella pagata dall'1 settembre include l'iscrizione fino al 31 dicembre dello stesso anno e il rinnovo fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Art. 3 - Rinnovo

I **mediatori familiari** devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) aver seguito, a decorrere dal 31 dicembre 2023 e con cadenza annuale, almeno 10 ore di aggiornamento professionale nelle materie e con le modalità previste dal decreto n. 151 del 27 ottobre 2023 promosse da università oppure accreditate da ordini o associazioni professionali per mediatori familiari inserite nella seconda sezione dell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- b) aver seguito, a decorrere dal 31 dicembre 2023 e con cadenza biennale, almeno 3 ore di aggiornamento professionale nelle materie e con le modalità previste dall'art. 12-quater del decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022 promosse da università oppure accreditate da ordini o associazioni professionali per mediatori familiari inserite nella seconda sezione dell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

I **coordinatori genitoriali** devono soddisfare il seguente requisito:

- a) aver seguito, a decorrere dal 31 dicembre 2023 e con cadenza annuale, almeno 10 ore di aggiornamento professionale nelle aree tematiche e con le modalità previste dalle linee guida per la coordinazione genitoriale AFCC 2017-2019 promosse da università oppure accreditate da ordini o associazioni professionali per coordinatori genitoriali inserite nella seconda sezione dell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Art. 4 - Procedura di rinnovo

MediaCoor prevede la seguente procedura di rinnovo:

- i soci effettuano il rinnovo, cliccando il pulsante all'interno del mailing ricevuto da MediaCoor, e attivano il controllo, pagando la quota associativa tra l'1 e il 31 gennaio di ogni anno. Il pagamento della quota associativa comporta in capo ai soci la responsabilità per l'implicita dichiarazione di regolarità dell'aggiornamento professionale. In caso di adempimento tardivo, si applicano le disposizioni dell'art. 15 del presente regolamento interno;
- MediaCoor procede con il controllo tra l'1 febbraio e il 31 marzo di ogni anno;
- se nell'anno precedente i soci hanno partecipato ad almeno 3 corsi promossi da AIGES Academy (per un totale di almeno 10 ore di aggiornamento professionale), MediaCoor conferma automaticamente il rinnovo;
- se nell'anno precedente i soci non hanno partecipato ad almeno 3 corsi promossi da AIGES Academy (per un totale di almeno 10 ore di aggiornamento professionale), MediaCoor richiede l'invio dei documenti attestanti la soddisfazione dei requisiti a segreteria@mediacoor.it e a comitatoscientifico@mediacoor.it in Cc. In caso di esito positivo del controllo, MediaCoor conferma il rinnovo; in caso contrario, lo regola secondo le disposizioni dell'art. 15 del presente regolamento interno;
- la quota associativa pagata tra l'1 e il 31 gennaio include il rinnovo fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 5 - Quota associativa

La quota associativa, intrasmissibile, non soggetta a rivalutazione e non rimborsabile, è deliberata dal Consiglio direttivo entro il 30 novembre di ogni anno e vale per l'anno

successivo. In mancanza di delibera, resta in vigore la quota associativa dell'anno precedente.

La quota associativa include i seguenti benefit:

- rilascio dell'attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi;
- idoneità alla maturazione e alla conservazione dei requisiti necessari per l'iscrizione agli elenchi dei tribunali;
- iscrizione al registro dei soci;
- iscrizione al Registro ADR²;
- iscrizione riservata senza limiti di tempo ai corsi promossi da AIGES Academy;
- rinnovo semplificato³;
- rappresentanza multicategoriale;
- consulenza strategica.

In ragione dell'interconnessione tra MediaCoor, AIGES Academy e il Registro ADR, la quota associativa è soggetta alle seguenti condizioni:

- nel caso in cui la quota associativa sia intera, MediaCoor riconosce al Registro ADR un contributo pari al 50% del suo importo per la relativa gestione. Il pagamento avviene automaticamente entro l'1 gennaio e l'1 giugno, con liquidazione degli importi maturati fino alle rispettive date;
- nel caso in cui la quota associativa sia ridotta del 50% per 1 anno in virtù dell'iscrizione alla formazione promossa da AIGES Academy fino al 31 dicembre 2023, MediaCoor non riconosce al Registro ADR alcun contributo pari al 50% del suo importo per la relativa gestione;
- nel caso in cui la quota associativa sia gratuita per 1 anno in virtù dell'iscrizione alla formazione promossa da AIGES Academy a partire dall'1 gennaio 2024, MediaCoor non riconosce al Registro ADR alcun contributo pari al 50% del suo importo per la relativa gestione, ma ne riceve uno equivalente per il mancato introito derivante dalla gratuità. Il pagamento avviene automaticamente entro 30 giorni dal termine del corso.

Art. 6 - Aggiornamento professionale

L'aggiornamento professionale è obbligatorio per i soci.

L'obbligo è sempre previsto con cadenza annuale per entrambe le professioni, salvo nell'anno di conseguimento della qualifica, circostanza che consente di sostituire l'aggiornamento professionale con la formazione.

Art. 7 - Esonero dall'obbligo di aggiornamento professionale

L'esonero dall'obbligo di aggiornamento professionale è concesso ai soci che possono documentare un impedimento tra quelli indicati nella tabella sotto riportata.

Impedimento	Durata dell'esonero	Documentazione richiesta
Incarico pubblico elettivo (componente di un organo)	Per la durata dell'incarico pubblico elettivo	Copia dell'atto di nomina o dichiarazione dell'ente di

² L'iscrizione al Registro ADR, riferita alla Tariffa BASIC, è inclusa nella quota associativa di MediaCoor ed è attivabile gratuitamente in tempo reale.

³ Il rinnovo semplificato, riservato ai soci che nell'anno precedente hanno partecipato ad almeno 3 corsi promossi da AIGES Academy (per un totale di almeno 10 ore di aggiornamento professionale), non richiede alcun adempimento burocratico.

con funzioni legislative, membro del Parlamento europeo, membro del Governo nazionale, assessore/a regionale, consigliere/a regionale, assessore/a comunale o consigliere/a comunale)		appartenenza attestante la durata dell'incarico pubblico elettivo
Grave malattia	Per la durata della malattia	Documentazione attestante la gravità e la durata della malattia
Grave infortunio	Per la durata dell'infortunio	Documentazione attestante la gravità e la durata dell'infortunio
Gravidanza	Per il periodo previsto per legge	Documentazione attestante la gravidanza con indicazione della data presunta del parto
Maternità	Per il periodo previsto per legge	Documentazione attestante il congedo di maternità
Causa di forza maggiore (es. calamità naturale)	Per la durata dell'evento	Dichiarazione dell'autorità competente

Ai fini della valutazione, è richiesto l'invio dei documenti attestanti l'impedimento a segreteria@mediacoor.it e a comitatoscientifico@mediacoor.it in Cc.

In caso di dichiarazioni mendaci, il Comitato scientifico procede con la segnalazione sia alla Commissione disciplinare sia alle autorità competenti.

Art. 8 - Supervisione

La supervisione non è obbligatoria per i soci, ma è fortemente raccomandata.

Art. 9 - Codici etici

I codici etici, reperibili sul sito di MediaCoor, hanno natura vincolante per i soci, i quali sono soggetti alla vigilanza e al controllo della Commissione disciplinare.

Art. 10 - Registro dei soci

Al fine di garantire la piena conoscibilità prevista dall'art. 5, c. 2, lett. b), della legge n. 4 del 14 gennaio 2013, i soci sono reperibili nel registro dei soci.

Art. 11 - Registro ADR

Al fine di assicurare la piena ricercabilità prevista dall'art. 7, c. 3, dello statuto di MediaCoor, i soci sono reperibili nel Registro ADR.

Art. 12 - Polizza assicurativa multipla

Non essendo obbligatoria, la polizza assicurativa multipla per la copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio delle professioni di mediatore familiare e coordinatore genitoriale non è inclusa nell'iscrizione a MediaCoor. Tuttavia, i soci possono ottenerla attraverso l'iscrizione al Registro ADR⁴.

Art. 13 - Informazione agli utenti

I soci sono tenuti a informare gli utenti delle caratteristiche rilevanti del loro profilo professionale. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette sanzionabili tra professionisti e utenti previste dal codice del consumo e monitorate dalla Commissione disciplinare di MediaCoor.

Tale obbligo deve essere assolto in tutti i documenti professionali (contratti, lettere, e-mail e qualsiasi altra forma di comunicazione), indipendentemente dalla tipologia di destinatari, utilizzando correttamente maiuscole, minuscole, accenti e apostrofi, come di seguito indicato:

--

NOME/COGNOME

Mediatore/trice familiare professionista, formatore/trice e supervisore/a
Coordinatore/trice genitoriale professionista, formatore/trice e supervisore/a

INDIRIZZO/NUMERO CIVICO - CAP/COMUNE/PROVINCIA

Tel. TELEFONO

Cell. CELLULARE

E-mail E-MAIL

PEC PEC

Professionista operante ai sensi della legge n. 4 del 14 gennaio 2013, iscritto/a al [registro dei soci](#) e al [Registro ADR](#) di [MediaCoor](#), associazione professionale multicategoria senza scopo di lucro per mediatori familiari e coordinatori genitoriali inserita nella seconda sezione dell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Art. 14 - Condotta

I soci hanno il dovere di rispettare l'atto costitutivo, lo statuto, il regolamento interno e i codici etici, i quali rappresentano la pietra angolare dell'integrità e della reputazione di MediaCoor. La loro condotta è soggetta alla vigilanza e al controllo della Commissione disciplinare e del Comitato scientifico. In caso di presunte violazioni, i soci sono sottoposti a procedimento disciplinare, secondo i termini e le modalità previsti dai codici etici.

Art. 15 - Procedimenti disciplinari e sanzioni

In caso di presunto mancato rispetto dell'atto costitutivo, dello statuto, del regolamento interno, dei codici etici o delle delibere degli organi sociali segnalato tramite reclamo, i soci interessati sono sottoposti al seguente procedimento disciplinare:

- la Commissione disciplinare si riunisce entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo;
- la Commissione disciplinare informa i soci interessati del reclamo, comunica al reclamante la presa in carico del caso e avvia l'istruttoria;
- ai fini della conduzione di un'istruttoria completa ed esaustiva, la Commissione disciplinare richiede tutte le informazioni utili a documentare il caso e, se ritenuto opportuno, invita le parti a un incontro per tentare una soluzione conciliativa, tenendo in

⁴ L'iscrizione al Registro ADR, riferita alla Tariffa PRO, non è inclusa nella quota associativa di MediaCoor ed è attivabile a pagamento al raggiungimento di 200 sottoscrittori della polizza assicurativa multipla.

debita considerazione l'eventuale mancata collaborazione di entrambe le parti o di una di esse;

- in caso di accertamento positivo, la Commissione disciplinare adotta la sanzione corrispondente alla gravità della/e violazione/i, informando i soci interessati.

Le sanzioni previste sono le seguenti:

- **richiamo formale:** sanzione non ripetibile adottata a seguito di una o più violazioni lievi. I soci interessati non incorrono in conseguenze reputazionali, poiché la sanzione viene annotata in forma privata esclusivamente nel registro dei soci. La sanzione ha carattere permanente e resta pertanto annotata senza possibilità di rimozione;
- **censura:** sanzione non ripetibile (non necessariamente consecutiva a quella precedente) adottata a seguito di una o più violazioni gravi. I soci interessati perdono il diritto al rilascio dell'attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi e incorrono in conseguenze reputazionali, poiché la sanzione viene annotata sia in forma privata nel registro dei soci sia in forma pubblica nel Registro ADR. La sanzione ha carattere permanente e resta pertanto annotata senza possibilità di rimozione;
- **sospensione:** sanzione non ripetibile (non necessariamente consecutiva a quella precedente) adottata a seguito di una o più violazioni gravi e reiterate. I soci interessati perdono il diritto al rilascio dell'attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi, subiscono la sospensione di tutti gli altri diritti per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno e incorrono in conseguenze reputazionali, poiché la sanzione viene annotata sia in forma privata nel registro dei soci sia in forma pubblica nel Registro ADR. La sanzione ha carattere permanente e resta pertanto annotata senza possibilità di rimozione;
- **espulsione:** sanzione non ripetibile (non necessariamente consecutiva a quella precedente) adottata a seguito di una o più violazioni gravi e reiterate, accompagnate da comportamenti che provocano danni materiali e/o all'immagine di MediaCoor. I soci interessati perdono permanentemente tutti i diritti.

In caso di mancato assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale rilevato tramite controllo, i soci interessati sono sottoposti al seguente procedimento disciplinare:

- il Comitato scientifico applica automaticamente la sanzione corrispondente alla violazione, informando la Segreteria;
- la Segreteria annota la sanzione nelle sedi designate, informando i soci interessati;
- la Commissione disciplinare recepisce la sanzione applicata tramite il registro dei soci.

Le sanzioni previste sono le seguenti:

- **richiamo formale:** sanzione non ripetibile applicata a seguito della prima violazione. I soci interessati non incorrono in conseguenze reputazionali, poiché la sanzione viene annotata in forma privata esclusivamente nel registro dei soci. I crediti formativi mancanti possono essere recuperati durante l'anno successivo. In caso di recupero, la sanzione resta annotata;
- **censura:** sanzione non ripetibile (non necessariamente consecutiva a quella precedente) applicata a seguito della seconda violazione. I soci interessati perdono il diritto al rilascio dell'attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi e incorrono in conseguenze reputazionali, poiché la sanzione viene annotata sia in forma privata nel registro dei soci sia in forma pubblica nel Registro ADR. I crediti formativi mancanti possono essere recuperati durante l'anno successivo. In caso di recupero, la sanzione resta annotata nel primo, ma viene rimossa dal secondo;
- **sospensione:** sanzione non ripetibile (non necessariamente consecutiva a quella precedente) applicata a seguito della terza violazione. I soci interessati perdono il diritto al rilascio dell'attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi, subiscono la

sospensione di tutti gli altri diritti per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno e incorrono in conseguenze reputazionali, poiché la sanzione viene annotata sia in forma privata nel registro dei soci sia in forma pubblica nel Registro ADR. I crediti formativi mancanti possono essere recuperati durante l'anno successivo. In caso di recupero, la sanzione resta annotata nel primo, ma viene rimossa dal secondo;

- **espulsione:** sanzione non ripetibile (non necessariamente consecutiva a quella precedente) applicata a seguito della quarta violazione. I soci interessati perdono permanentemente tutti i diritti.

Capitolo II - Disciplinare per il riconoscimento della formazione

Art. 16 - Criteri per il riconoscimento

Per la formazione gratuita o a pagamento in materia di mediazione familiare, MediaCoor determina il riconoscimento in base ai seguenti criteri:

- requisiti minimi;
- programma;
- docenti;
- supervisori.

I requisiti minimi devono includere le seguenti caratteristiche previste dal decreto n. 151 del 27 ottobre 2023:

- a) almeno 240 ore di lezioni teorico-pratiche, di cui almeno il 70% dedicato alle materie della mediazione familiare. Il monte ore indicato nel primo periodo è svolto in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona;
- b) almeno 80 ore di pratica guidata con un formatore con pluriennale esperienza di mediatore familiare, di cui almeno 40 in affiancamento in percorsi di mediazione familiare;
- c) esame finale comprensivo di:
 - una prova scritta con domande a risposte aperte;
 - una prova pratica effettuata con la tecnica del gioco di ruolo (o role-playing);
 - una prova orale consistente in un colloquio valutativo, preceduto dalla presentazione di un elaborato scritto relativo al percorso formativo svolto e alla pratica guidata.

Il programma deve prevedere le seguenti materie previste dal decreto n. 151 del 27 ottobre 2023:

- a) la teoria del conflitto e il conflitto familiare;
- b) i rapporti patrimoniali e personali della coppia e la filiazione;
- c) i diversi modelli di coppia e di famiglia;
- d) i cicli di vita della coppia e della famiglia;
- e) la crisi della coppia e le conseguenze sul rapporto con i figli e l'intervento del mediatore familiare;
- f) l'approccio sociopsicologico alle relazioni familiari;
- g) la tutela dei minori;
- h) le esigenze, i bisogni e le fasi di sviluppo dei figli;
- i) l'intervento dello psicologo nella mediazione familiare e la tecnica dell'ascolto del minore;
- j) i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie e i tipi di mediazione;
- k) la figura del mediatore familiare;
- l) le fasi del percorso di mediazione familiare;
- m) i metodi e le tecniche di mediazione dei conflitti, con particolare riguardo alla crisi coniugale e ai rapporti tra genitori e figli;
- n) la rielaborazione del conflitto e l'accordo finale di mediazione familiare;

- o) gli studi e le esperienze di mediazione familiare in Italia e all'estero;
- p) la violenza domestica e di genere.

I docenti devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti previsti dal decreto n. 151 del 27 ottobre 2023:

- a) aver conseguito un diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'all. 1 del decreto n. 942 del 30 dicembre 2020 del Ministro dell'Università e della Ricerca o altro titolo equivalente o equipollente per legge e svolto docenza in materie giuridiche, umanistiche, sociali o psicologiche presso università, istituti secondari e scuole pubbliche o private legalmente riconosciute;
- b) avere almeno 2 pubblicazioni in materia di mediazione familiare, dotate di codice identificativo internazionale, ai sensi dell'art. 1, lett. t), del decreto n. 76 del 7 giugno 2012 del Ministro dell'Università e della Ricerca;
- c) essere iscritti da almeno 5 anni a una delle associazioni professionali per mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- d) aver svolto attività di docenza documentabile in materia di mediazione familiare in corsi della durata di almeno 40 ore ciascuno per almeno 5 anni consecutivi precedenti alla data di entrata in vigore del decreto n. 151 del 27 ottobre 2023.

Limitatamente alla materia della mediazione familiare, i docenti devono soddisfare anche i seguenti requisiti:

- a) aver conseguito la qualifica di mediatore familiare professionista da almeno 5 anni;
- b) aver svolto almeno 100 ore di attività di docenza in materia di mediazione familiare, attestate da uno o più enti di formazione regolarmente riconosciuti, nei cinque anni precedenti alla data di richiesta del riconoscimento.

I supervisori devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) aver conseguito la qualifica di mediatore familiare professionista da almeno 5 anni;
- b) aver svolto almeno 100 ore di attività di docenza in materia di mediazione familiare, attestate da uno o più enti di formazione regolarmente riconosciuti, nei 5 anni precedenti alla data di richiesta del riconoscimento;
- c) aver seguito un corso di formazione per la conduzione della supervisione in materia di mediazione familiare di almeno 20 ore, attestate da un ente di formazione regolarmente riconosciuto, o svolto, in qualità di mediatore familiare professionista, almeno 20 ore di affiancamento e supporto a colleghi in percorsi di mediazione familiare, attestate da uno o più enti di servizio regolarmente autorizzati.

Per la formazione gratuita o a pagamento in materia di coordinazione genitoriale, MediaCoor determina il riconoscimento in base ai seguenti criteri:

- requisito minimo;
- programma;
- docenti.

Il requisito minimo deve includere la seguente caratteristica:

- a) almeno 32 ore di formazione, di cui il 70% in materia di coordinazione genitoriale. Il monte ore indicato nel primo periodo è svolto in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona.

Il programma deve prevedere le seguenti aree tematiche previste dalle linee guida per la coordinazione genitoriale AFCC 2017-2019:

- a) il processo di coordinazione genitoriale;
- b) dinamiche familiari nella separazione, nel divorzio e in altre costellazioni di cogenitorialità relative al processo di coordinazione genitoriale;
- c) tecniche e interventi di coordinazione genitoriale;
- d) procedure di coordinazione genitoriale specifiche del tribunale (soggette alla giurisdizione del coordinatore genitoriale);
- e) implicazioni della violenza del partner intimo (IPV) e altri problemi di sicurezza nel processo di coordinazione genitoriale;
- f) considerazioni etiche relative al processo di coordinazione genitoriale;
- g) consapevolezza della diversità e reattività quali fattori di influenza sul processo di coordinazione genitoriale;
- h) utilizzo della tecnologia all'interno del processo di coordinazione genitoriale.

I docenti devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) aver conseguito un diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'all. 1 del decreto n. 942 del 30 dicembre 2020 del Ministro dell'Università e della Ricerca o altro titolo equivalente o equipollente per legge e svolto docenza in materie giuridiche, umanistiche, sociali o psicologiche presso l'università;
- b) avere almeno 2 pubblicazioni in materia di coordinazione genitoriale, dotate di codice identificativo internazionale, ai sensi dell'art. 1, lett. t), del decreto n. 76 del 7 giugno 2012 del Ministro dell'Università e della Ricerca;
- c) essere iscritti da almeno 5 anni a una delle associazioni professionali per coordinatori genitoriali inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- d) aver svolto attività di docenza documentabile in materia di coordinazione genitoriale in corsi della durata di almeno 32 ore ciascuno per almeno 5 anni consecutivi precedenti alla data di richiesta del riconoscimento.

Limitatamente alla materia della coordinazione genitoriale, i docenti devono soddisfare anche i seguenti requisiti:

- a) aver conseguito la qualifica di coordinatore genitoriale professionista da almeno 5 anni;
- b) aver svolto almeno 100 ore di attività di docenza in materia di coordinazione genitoriale, attestate da uno o più enti di formazione regolarmente riconosciuti, nei 5 anni precedenti alla data di richiesta del riconoscimento.

I supervisori devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) aver conseguito la qualifica di coordinatore genitoriale professionista da almeno 5 anni;
- b) aver svolto almeno 100 ore di attività di docenza in materia di coordinazione genitoriale, attestate da uno o più enti di formazione regolarmente riconosciuti, nei 5 anni precedenti alla data di richiesta del riconoscimento;
- c) aver seguito un corso di formazione per la conduzione della supervisione in materia di coordinazione genitoriale di almeno 20 ore, attestate da un ente di formazione regolarmente riconosciuto, o svolto, in qualità di coordinatore genitoriale professionista, almeno 20 ore di affiancamento e supporto a colleghi in processi di coordinazione genitoriale, attestate da uno o più enti di servizio regolarmente autorizzati.

Art. 17 - Adempimenti per il riconoscimento

Per il riconoscimento della formazione gratuita o a pagamento in materia di mediazione familiare e/o coordinazione genitoriale promossa da AIGES Academy, MediaCoor non prevede adempimenti.

Per il riconoscimento della formazione gratuita o a pagamento in materia di mediazione

familiare e/o coordinazione genitoriale promossa da enti terzi ed enti pubblici, MediaCoor prevede i seguenti adempimenti:

- a) invio della dichiarazione di assenza di procedimenti penali pendenti a carico dell'ente terzo e del suo rappresentante legale;
- b) invio della dichiarazione di conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 dei locali destinati allo svolgimento dei moduli del corso in presenza;
- c) invio del programma;
- d) **solo per la mediazione familiare**: invio della dichiarazione attestante la richiesta di frequenza di almeno l'80% delle ore previste per la formazione e del 100% delle ore previste per la supervisione didattica e professionale di gruppo;
- e) **solo per la coordinazione genitoriale**: invio della dichiarazione attestante la richiesta di frequenza di almeno l'80% delle ore previste per la formazione;
- f) invio dei CV dei docenti e dei supervisori;
- g) comunicazione delle eventuali modifiche al corso;
- h) comunicazione della data di svolgimento dell'esame finale con almeno 30 giorni di anticipo;
- i) **solo per la mediazione familiare**: invio dell'elaborato scritto relativo al percorso formativo svolto e alla pratica guidata con almeno 30 giorni di anticipo sulla data di svolgimento dell'esame finale;
- j) pubblicità del riconoscimento tramite apposizione del logo e della dicitura *Riconoscimento concesso da MediaCoor secondo gli standard previsti dal decreto n. 151 del 27 ottobre 2023 per la mediazione familiare o Riconoscimento concesso da MediaCoor secondo gli standard previsti dalle linee guida per la coordinazione genitoriale AFCC 2017-2019 per la coordinazione genitoriale* sugli attestati, sui materiali informativi e sugli strumenti di comunicazione utilizzati per la promozione del corso;
- k) conservazione del registro delle presenze per almeno 5 anni dal termine del corso, ai fini di un eventuale controllo a campione da parte di MediaCoor. In tal caso, il documento, comprensivo di nome, cognome, orario di entrata/uscita e firma, deve essere inviato entro 24 ore dalla richiesta, pena la revoca del riconoscimento e l'impossibilità di presentare ulteriori richieste.

Art. 18 - Procedura di riconoscimento

Per la formazione gratuita o a pagamento in materia di mediazione familiare e/o coordinazione genitoriale promossa da AIGES Academy, MediaCoor prevede il riconoscimento automatico.

Per la formazione gratuita o a pagamento in materia di mediazione familiare e/o coordinazione genitoriale promossa da enti pubblici, MediaCoor prevede la seguente procedura di riconoscimento:

- l'ente pubblico invia la richiesta di riconoscimento a segreteria@mediacoor.it e a comitatoscientifico@mediacoor.it in Cc almeno 120 giorni prima dell'inizio del corso, specificando l'oggetto *Richiesta di riconoscimento - Corso gratuito o Richiesta di riconoscimento - Corso a pagamento*. L'e-mail deve includere i documenti e le informazioni indicati nell'art. 15 del presente regolamento interno;
- MediaCoor avvia l'istruttoria a partire dal giorno successivo alla ricezione della richiesta di riconoscimento. In caso di documentazione incompleta, MediaCoor ne richiede l'integrazione entro 30 giorni. In caso di mancata integrazione entro il termine indicato, MediaCoor rigetta la richiesta di riconoscimento, inviando apposita comunicazione;
- al termine dell'istruttoria MediaCoor informa l'ente pubblico dell'accoglimento o del rigetto della richiesta di riconoscimento, inviando apposita comunicazione.

Per la formazione gratuita o a pagamento in materia di mediazione familiare e/o

coordinazione genitoriale promossa da enti terzi, MediaCoor prevede la seguente procedura di riconoscimento:

- l'ente terzo paga il diritto di segreteria mediante bonifico bancario istantaneo intestato a MediaCoor - IBAN IT92H0503401691000000003666, specificando la causale *Richiesta di riconoscimento - Corso gratuito* o *Richiesta di riconoscimento - Corso a pagamento*;
- l'ente terzo invia la richiesta di riconoscimento a segreteria@mediacoor.it e a comitatoscientifico@mediacoor.it in Cc almeno 120 giorni prima dell'inizio del corso, specificando l'oggetto *Richiesta di riconoscimento - Corso gratuito* o *Richiesta di riconoscimento - Corso a pagamento*. L'e-mail deve includere i documenti e le informazioni indicati nell'art. 15 del presente regolamento interno e la ricevuta di pagamento;
- **se il corso è gratuito**, MediaCoor avvia l'istruttoria a partire dal giorno successivo alla ricezione della richiesta di riconoscimento. In caso di documentazione incompleta, MediaCoor ne richiede l'integrazione entro 30 giorni. In caso di mancata integrazione entro il termine indicato, MediaCoor rigetta la richiesta di riconoscimento, inviando apposita comunicazione;
- **se il corso è a pagamento**, MediaCoor informa l'ente terzo della procedibilità della richiesta di riconoscimento, inviando apposita comunicazione. In caso di documentazione incompleta, MediaCoor ne richiede l'integrazione entro 30 giorni. In caso di mancata integrazione entro il termine indicato, MediaCoor rigetta la richiesta di riconoscimento, inviando apposita comunicazione. L'ente terzo paga la tariffa mediante bonifico bancario istantaneo intestato a MediaCoor - IBAN IT92H0503401691000000003666, specificando la causale *Richiesta di riconoscimento - Corso a pagamento*, e invia la ricevuta di pagamento a segreteria@mediacoor.it e a comitatoscientifico@mediacoor.it in Cc. MediaCoor avvia l'istruttoria a partire dal giorno successivo alla ricezione della ricevuta di pagamento;
- al termine dell'istruttoria MediaCoor informa l'ente terzo dell'accoglimento o del rigetto della richiesta di riconoscimento, inviando apposita comunicazione.

Art. 19 - Costi

Per il riconoscimento della formazione gratuita o a pagamento in materia di mediazione familiare e/o coordinazione genitoriale promossa da AIGES Academy, MediaCoor non prevede alcun costo.

Per il riconoscimento della formazione gratuita o a pagamento in materia di mediazione familiare e/o coordinazione genitoriale promossa da enti pubblici, MediaCoor non prevede alcun costo.

Per il riconoscimento della formazione gratuita o a pagamento in materia di mediazione familiare e/o coordinazione genitoriale promossa da enti terzi, MediaCoor prevede i seguenti costi:

Mediazione familiare	Diritto di segreteria	Tariffa
Corso gratuito	€ 10,00	-
Corso a pagamento	€ 10,00	€ 90,00
Coordinazione genitoriale	Diritto di segreteria	Tariffa
Corso gratuito	€ 10,00	-

Corso a pagamento	€ 10,00	€ 70,00
-------------------	---------	---------

Capitolo III - Disciplinare per l'accreditamento della formazione, dell'aggiornamento professionale e della supervisione

Art. 20 - Criteri per l'accreditamento

Per la formazione, l'aggiornamento professionale e la supervisione gratuiti e a pagamento in materia di mediazione familiare, MediaCoor determina l'accreditamento in base ai seguenti criteri:

- programma;
- docenti;
- supervisori.

Il programma deve prevedere le seguenti materie previste dal decreto n. 151 del 27 ottobre 2023:

- a) la teoria del conflitto e il conflitto familiare;
- b) i rapporti patrimoniali e personali della coppia e la filiazione;
- c) i diversi modelli di coppia e di famiglia;
- d) i cicli di vita della coppia e della famiglia;
- e) la crisi della coppia e le conseguenze sul rapporto con i figli e l'intervento del mediatore familiare;
- f) l'approccio sociopsicologico alle relazioni familiari;
- g) la tutela dei minori;
- h) le esigenze, i bisogni e le fasi di sviluppo dei figli;
- i) l'intervento dello psicologo nella mediazione familiare e la tecnica dell'ascolto del minore;
- j) i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie e i tipi di mediazione;
- k) la figura del mediatore familiare;
- l) le fasi del percorso di mediazione familiare;
- m) i metodi e le tecniche di mediazione dei conflitti, con particolare riguardo alla crisi coniugale e ai rapporti tra genitori e figli;
- n) la rielaborazione del conflitto e l'accordo finale di mediazione familiare;
- o) gli studi e le esperienze di mediazione familiare in Italia e all'estero;
- p) la violenza domestica e di genere.

I docenti devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti previsti dal decreto n. 151 del 27 ottobre 2023:

- a) aver conseguito un diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'all. 1 del decreto n. 942 del 30 dicembre 2020 del Ministro dell'Università e della Ricerca o altro titolo equivalente o equipollente per legge e svolto docenza in materie giuridiche, umanistiche, sociali o psicologiche presso università, istituti secondari e scuole pubbliche o private legalmente riconosciute;
- b) avere almeno 2 pubblicazioni in materia di mediazione familiare, dotate di codice identificativo internazionale, ai sensi dell'art. 1, lett. t), del decreto n. 76 del 7 giugno 2012 del Ministro dell'Università e della Ricerca;
- c) essere iscritti da almeno 5 anni a una delle associazioni professionali per mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- d) aver svolto attività di docenza documentabile in materia di mediazione familiare in corsi della durata di almeno 40 ore ciascuno per almeno 5 anni consecutivi precedenti alla data di entrata in vigore del decreto n. 151 del 27 ottobre 2023.

Limitatamente alla materia della mediazione familiare, i docenti devono soddisfare anche i seguenti requisiti:

- a) aver conseguito la qualifica di mediatore familiare professionista da almeno 5 anni;
- b) aver svolto almeno 100 ore di attività di docenza in materia di mediazione familiare, attestate da uno o più enti di formazione regolarmente riconosciuti, nei 5 anni precedenti alla data di richiesta dell'accreditamento.

I supervisori devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) aver conseguito la qualifica di mediatore familiare professionista da almeno 5 anni;
- b) aver svolto almeno 100 ore di attività di docenza in materia di mediazione familiare, attestate da uno o più enti di formazione regolarmente riconosciuti, nei 5 anni precedenti alla data di richiesta dell'accreditamento;
- c) aver seguito un corso di formazione per la conduzione della supervisione in materia di mediazione familiare di almeno 20 ore, attestate da un ente di formazione regolarmente riconosciuto, o svolto, in qualità di mediatore familiare professionista, almeno 20 ore di affiancamento e supporto a colleghi in percorsi di mediazione familiare, attestate da uno o più enti di servizio regolarmente autorizzati.

Per la formazione, l'aggiornamento professionale e la supervisione gratuiti e a pagamento in materia di coordinazione genitoriale, MediaCoor determina l'accreditamento in base ai seguenti criteri:

- programma;
- docenti;
- supervisori.

Il programma deve prevedere le seguenti aree tematiche previste dalle linee guida per la coordinazione genitoriale AFCC 2017-2019:

- a) il processo di coordinazione genitoriale;
- b) dinamiche familiari nella separazione, nel divorzio e in altre costellazioni di cogenitorialità relative al processo di coordinazione genitoriale;
- c) tecniche e interventi di coordinazione genitoriale;
- d) procedure di coordinazione genitoriale specifiche del tribunale (soggette alla giurisdizione del coordinatore genitoriale);
- e) implicazioni della violenza del partner intimo (IPV) e altri problemi di sicurezza nel processo di coordinazione genitoriale;
- f) considerazioni etiche relative al processo di coordinazione genitoriale;
- g) consapevolezza della diversità e reattività quali fattori di influenza sul processo di coordinazione genitoriale;
- h) utilizzo della tecnologia all'interno del processo di coordinazione genitoriale.

I docenti devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) aver conseguito un diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'all. 1 del decreto n. 942 del 30 dicembre 2020 del Ministro dell'Università e della Ricerca o altro titolo equivalente o equipollente per legge e svolto docenza in materie giuridiche, umanistiche, sociali o psicologiche presso l'università;
- b) avere almeno 2 pubblicazioni in materia di coordinazione genitoriale, dotate di codice identificativo internazionale, ai sensi dell'art. 1, lett. t), del decreto n. 76 del 7 giugno 2012 del Ministro dell'Università e della Ricerca;
- c) essere iscritti da almeno 5 anni a una delle associazioni professionali per coordinatori genitoriali inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

- d) aver svolto attività di docenza documentabile in materia di coordinazione genitoriale in corsi della durata di almeno 32 ore ciascuno per almeno 5 anni consecutivi precedenti alla data di richiesta dell'accREDITamento.

Limitatamente alla materia della coordinazione genitoriale, i docenti devono soddisfare anche i seguenti requisiti:

- a) aver conseguito la qualifica di coordinatore genitoriale professionista da almeno 5 anni;
- b) aver svolto almeno 100 ore di attività di docenza in materia di coordinazione genitoriale, attestate da uno o più enti di formazione regolarmente riconosciuti, nei 5 anni precedenti alla data di richiesta dell'accREDITamento.

I supervisorI devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) aver conseguito la qualifica di coordinatore genitoriale professionista da almeno 5 anni;
- b) aver svolto almeno 100 ore di attività di docenza in materia di coordinazione genitoriale, attestate da uno o più enti di formazione regolarmente riconosciuti, nei 5 anni precedenti alla data di richiesta dell'accREDITamento;
- c) aver seguito un corso di formazione per la conduzione della supervisione in materia di coordinazione genitoriale di almeno 20 ore, attestate da un ente di formazione regolarmente riconosciuto, o svolto, in qualità di coordinatore genitoriale professionista, almeno 20 ore di affiancamento e supporto a colleghi in processi di coordinazione genitoriale, attestate da uno o più enti di servizio regolarmente autorizzati.

Art. 21 - Adempimenti per l'accREDITamento

Per l'accREDITamento della formazione, dell'aggiornamento professionale e della supervisione gratuiti e a pagamento in materia di mediazione familiare e/o coordinazione genitoriale promossi da AIGES Academy, MediaCoor non prevede adempimenti.

Per l'accREDITamento della formazione, dell'aggiornamento professionale e della supervisione gratuiti e a pagamento in materia di mediazione familiare e/o coordinazione genitoriale promossi da enti terzi, MediaCoor prevede i seguenti adempimenti:

- a) invio della dichiarazione di assenza di procedimenti penali pendenti a carico dell'ente terzo e del suo rappresentante legale;
- b) invio della dichiarazione di conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 dei locali destinati allo svolgimento dei moduli del corso in presenza;
- c) invio del programma;
- d) invio della dichiarazione attestante la richiesta di frequenza di almeno l'80% delle ore previste per la formazione, l'aggiornamento professionale e la supervisione;
- e) invio dei CV dei docenti e dei supervisorI;
- f) comunicazione delle eventuali modifiche al corso;
- g) pubblicità dell'accREDITamento tramite apposizione del logo e della dicitura *AccREDITamento concesso da MediaCoor per i mediatori familiari nella misura di NUMERO crediti formativi* o *AccREDITamento concesso da MediaCoor per i coordinatori genitoriali nella misura di NUMERO crediti formativi* sugli attestati, sui materiali informativi e sugli strumenti di comunicazione utilizzati per la promozione del corso;
- h) conservazione del registro delle presenze per almeno 2 anni dal termine del corso, ai fini di un eventuale controllo a campione da parte di MediaCoor. In tal caso, il documento, comprensivo di nome, cognome, orario di entrata/uscita e firma, deve essere inviato entro 24 ore dalla richiesta, pena la revoca del riconoscimento e l'impossibilità di presentare ulteriori richieste.

Art. 22 - Procedura di accREDITamento

Per la formazione, l'aggiornamento professionale e la supervisione gratuiti e a pagamento in materia di mediazione familiare e/o coordinazione genitoriale promossi da AIGES Academy, MediaCoor prevede l'accreditamento automatico.

Per la formazione, l'aggiornamento professionale e la supervisione gratuiti e a pagamento in materia di mediazione familiare e/o coordinazione genitoriale promossi da enti pubblici, MediaCoor prevede la seguente procedura di accreditamento:

- l'ente pubblico invia la richiesta di accreditamento a segreteria@mediacoor.it e a comitatoscientifico@mediacoor.it in Cc almeno 30 giorni prima dell'inizio del corso, specificando l'oggetto *Richiesta di accreditamento - Corso gratuito o Richiesta di accreditamento - Corso a pagamento*. L'e-mail deve includere i documenti e le informazioni indicati nell'art. 20 del presente regolamento interno;
- MediaCoor avvia l'istruttoria a partire dal giorno successivo alla ricezione della richiesta di accreditamento. In caso di documentazione incompleta, MediaCoor ne richiede l'integrazione entro 15 giorni. In caso di mancata integrazione entro il termine indicato, MediaCoor rigetta la richiesta di accreditamento, inviando apposita comunicazione;
- al termine dell'istruttoria MediaCoor informa l'ente pubblico dell'accoglimento o del rigetto della richiesta di accreditamento, inviando apposita comunicazione.

Per la formazione, l'aggiornamento professionale e la supervisione gratuiti e a pagamento in materia di mediazione familiare e/o coordinazione genitoriale promossi da enti terzi, MediaCoor prevede la seguente procedura di accreditamento:

- l'ente terzo paga il diritto di segreteria mediante bonifico bancario istantaneo intestato a MediaCoor - IBAN IT92H0503401691000000003666, specificando la causale *Richiesta di accreditamento - Corso gratuito o Richiesta di accreditamento - Corso a pagamento*;
- l'ente terzo invia la richiesta di accreditamento a segreteria@mediacoor.it e a comitatoscientifico@mediacoor.it in Cc almeno 30 giorni prima dell'inizio del corso, specificando l'oggetto *Richiesta di accreditamento - Corso gratuito o Richiesta di accreditamento - Corso a pagamento*. L'e-mail deve includere i documenti e le informazioni indicati nell'art. 20 del presente regolamento interno e la ricevuta di pagamento;
- **se il corso è gratuito**, MediaCoor avvia l'istruttoria a partire dal giorno successivo alla ricezione della richiesta di accreditamento. In caso di documentazione incompleta, MediaCoor ne richiede l'integrazione entro 15 giorni. In caso di mancata integrazione entro il termine indicato, MediaCoor rigetta la richiesta di accreditamento, inviando apposita comunicazione;
- **se il corso è a pagamento**, MediaCoor informa l'ente terzo della procedibilità della richiesta di accreditamento, inviando apposita comunicazione. In caso di documentazione incompleta, MediaCoor ne richiede l'integrazione entro 15 giorni. In caso di mancata integrazione entro il termine indicato, MediaCoor rigetta la richiesta di accreditamento, inviando apposita comunicazione. L'ente terzo paga la tariffa mediante bonifico bancario istantaneo intestato a MediaCoor - IBAN IT92H0503401691000000003666, specificando la causale *Richiesta di accreditamento - Corso a pagamento*, e invia la ricevuta di pagamento a segreteria@mediacoor.it e a comitatoscientifico@mediacoor.it in Cc. MediaCoor avvia l'istruttoria a partire dal giorno successivo alla ricezione della ricevuta di pagamento;
- al termine dell'istruttoria MediaCoor informa l'ente terzo dell'accoglimento o del rigetto della richiesta di accreditamento, inviando apposita comunicazione.

Art. 23 - Costi

Per l'accreditamento della formazione, dell'aggiornamento professionale e della supervisione gratuiti e a pagamento in materia di mediazione familiare e/o coordinazione genitoriale

promossi da AIGES Academy, MediaCoor non prevede alcun costo.

Per l'accreditamento della formazione, dell'aggiornamento professionale e della supervisione gratuiti e a pagamento in materia di mediazione familiare e/o coordinazione genitoriale promossi da enti pubblici, MediaCoor non prevede alcun costo.

Per l'accreditamento della formazione, dell'aggiornamento professionale e della supervisione gratuiti e a pagamento in materia di mediazione familiare e/o coordinazione genitoriale promossi da enti terzi, MediaCoor prevede i seguenti costi:

Mediazione familiare	Diritto di segreteria	Tariffa
Corso gratuito	€ 10,00	-
Corso a pagamento	€ 10,00	€ 30,00
Coordinazione genitoriale	Diritto di segreteria	Tariffa
Corso gratuito	€ 10,00	-
Corso a pagamento	€ 10,00	€ 30,00

Capitolo IV - Disciplinare per la validazione della formazione, dell'aggiornamento professionale e della supervisione

Art. 24 - Criteri per la validazione

Per la formazione, l'aggiornamento professionale e la supervisione gratuiti e a pagamento in materia di mediazione familiare, MediaCoor determina la validazione in base ai seguenti criteri:

- programma;
- docenti;
- supervisori.

Il programma deve prevedere le seguenti materie previste dal decreto n. 151 del 27 ottobre 2023:

- a) la teoria del conflitto e il conflitto familiare;
- b) i rapporti patrimoniali e personali della coppia e la filiazione;
- c) i diversi modelli di coppia e di famiglia;
- d) i cicli di vita della coppia e della famiglia;
- e) la crisi della coppia e le conseguenze sul rapporto con i figli e l'intervento del mediatore familiare;
- f) l'approccio sociopsicologico alle relazioni familiari;
- g) la tutela dei minori;
- h) le esigenze, i bisogni e le fasi di sviluppo dei figli;
- i) l'intervento dello psicologo nella mediazione familiare e la tecnica dell'ascolto del minore;
- j) i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie e i tipi di mediazione;
- k) la figura del mediatore familiare;
- l) le fasi del percorso di mediazione familiare;
- m) i metodi e le tecniche di mediazione dei conflitti, con particolare riguardo alla crisi coniugale e ai rapporti tra genitori e figli;
- n) la rielaborazione del conflitto e l'accordo finale di mediazione familiare;

- o) gli studi e le esperienze di mediazione familiare in Italia e all'estero;
- p) la violenza domestica e di genere.

I docenti devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti previsti dal decreto n. 151 del 27 ottobre 2023:

- a) aver conseguito un diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'all. 1 del decreto n. 942 del 30 dicembre 2020 del Ministro dell'Università e della Ricerca o altro titolo equivalente o equipollente per legge e svolto docenza in materie giuridiche, umanistiche, sociali o psicologiche presso università, istituti secondari e scuole pubbliche o private legalmente riconosciute;
- b) avere almeno 2 pubblicazioni in materia di mediazione familiare, dotate di codice identificativo internazionale, ai sensi dell'art. 1, lett. t), del decreto n. 76 del 7 giugno 2012 del Ministro dell'Università e della Ricerca;
- c) essere iscritti da almeno 5 anni a una delle associazioni professionali per mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- d) aver svolto attività di docenza documentabile in materia di mediazione familiare in corsi della durata di almeno 40 ore ciascuno per almeno 5 anni consecutivi precedenti alla data di entrata in vigore del decreto n. 151 del 27 ottobre 2023.

Limitatamente alla materia della mediazione familiare, i docenti devono soddisfare anche i seguenti requisiti:

- a) aver conseguito la qualifica di mediatore familiare professionista da almeno 5 anni;
- b) aver svolto almeno 100 ore di attività di docenza in materia di mediazione familiare, attestate da uno o più enti di formazione regolarmente riconosciuti, nei 5 anni precedenti alla data di richiesta dell'accreditamento.

I supervisori devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) aver conseguito la qualifica di mediatore familiare professionista da almeno 5 anni;
- b) aver svolto almeno 100 ore di attività di docenza in materia di mediazione familiare, attestate da uno o più enti di formazione regolarmente riconosciuti, nei 5 anni precedenti alla data di richiesta dell'accreditamento;
- c) aver seguito un corso di formazione per la conduzione della supervisione in materia di mediazione familiare di almeno 20 ore, attestate da un ente di formazione regolarmente riconosciuto, o svolto, in qualità di mediatore familiare professionista, almeno 20 ore di affiancamento e supporto a colleghi in percorsi di mediazione familiare, attestate da uno o più enti di servizio regolarmente autorizzati.

Per la formazione, l'aggiornamento professionale e la supervisione gratuiti e a pagamento in materia di coordinazione genitoriale, MediaCoor determina la validazione in base ai seguenti criteri:

- programma;
- docenti;
- supervisori.

Il programma deve prevedere le seguenti aree tematiche previste dalle linee guida per la coordinazione genitoriale AFCC 2017-2019:

- a) il processo di coordinazione genitoriale;
- b) dinamiche familiari nella separazione, nel divorzio e in altre costellazioni di cogenitorialità relative al processo di coordinazione genitoriale;
- c) tecniche e interventi di coordinazione genitoriale;

- d) procedure di coordinazione genitoriale specifiche del tribunale (soggette alla giurisdizione del coordinatore genitoriale);
- e) implicazioni della violenza del partner intimo (IPV) e altri problemi di sicurezza nel processo di coordinazione genitoriale;
- f) considerazioni etiche relative al processo di coordinazione genitoriale;
- g) consapevolezza della diversità e reattività quali fattori di influenza sul processo di coordinazione genitoriale;
- h) utilizzo della tecnologia all'interno del processo di coordinazione genitoriale.

I docenti devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) aver conseguito un diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'all. 1 del decreto n. 942 del 30 dicembre 2020 del Ministro dell'Università e della Ricerca o altro titolo equivalente o equipollente per legge e svolto docenza in materie giuridiche, umanistiche, sociali o psicologiche presso l'università;
- b) avere almeno 2 pubblicazioni in materia di coordinazione genitoriale, dotate di codice identificativo internazionale, ai sensi dell'art. 1, lett. t), del decreto n. 76 del 7 giugno 2012 del Ministro dell'Università e della Ricerca;
- c) essere iscritti da almeno 5 anni a una delle associazioni professionali per coordinatori genitoriali inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- d) aver svolto attività di docenza documentabile in materia di coordinazione genitoriale in corsi della durata di almeno 32 ore ciascuno per almeno 5 anni consecutivi precedenti alla data di richiesta dell'accreditamento.

Limitatamente alla materia della coordinazione genitoriale, i docenti devono soddisfare anche i seguenti requisiti:

- a) aver conseguito la qualifica di coordinatore genitoriale professionista da almeno 5 anni;
- b) aver svolto almeno 100 ore di attività di docenza in materia di coordinazione genitoriale, attestate da uno o più enti di formazione regolarmente riconosciuti, nei 5 anni precedenti alla data di richiesta dell'accreditamento.

I supervisori devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) aver conseguito la qualifica di coordinatore genitoriale professionista da almeno 5 anni;
- b) aver svolto almeno 100 ore di attività di docenza in materia di coordinazione genitoriale, attestate da uno o più enti di formazione regolarmente riconosciuti, nei 5 anni precedenti alla data di richiesta dell'accreditamento;
- c) aver seguito un corso di formazione per la conduzione della supervisione in materia di coordinazione genitoriale di almeno 20 ore, attestate da un ente di formazione regolarmente riconosciuto, o svolto, in qualità di coordinatore genitoriale professionista, almeno 20 ore di affiancamento e supporto a colleghi in processi di coordinazione genitoriale, attestate da uno o più enti di servizio regolarmente autorizzati.

Art. 25 - Adempimenti per la validazione

Per la validazione della formazione, dell'aggiornamento professionale e della supervisione gratuiti e a pagamento in materia di mediazione familiare e/o coordinazione genitoriale promossi da AIGES Academy, MediaCoor non prevede adempimenti.

Per la validazione della formazione, dell'aggiornamento professionale e della supervisione gratuiti e a pagamento in materia di mediazione familiare e/o coordinazione genitoriale promossi da università o accreditati da ordini, MediaCoor prevede i seguenti adempimenti:

- a) invio dell'attestato di qualifica o di partecipazione;

- b) invio del programma;
- c) invio dei CV dei docenti e dei supervisori.

Per la validazione della formazione, dell'aggiornamento professionale e della supervisione gratuiti e a pagamento in materia di mediazione familiare e/o coordinazione genitoriale accreditati da associazioni professionali per mediatori familiari e/o coordinatori genitoriali inserite nella seconda sezione dell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, MediaCoor prevede il seguente adempimento:

- a) invio dell'attestato di qualifica o di partecipazione.

Art. 26 - Procedura di validazione

Per la formazione, l'aggiornamento professionale e la supervisione gratuiti e a pagamento in materia di mediazione familiare e/o coordinazione genitoriale promossi da AIGES Academy, MediaCoor prevede la validazione automatica.

Per la formazione, l'aggiornamento professionale e la supervisione gratuiti e a pagamento in materia di mediazione familiare e/o coordinazione genitoriale promossi da università o accreditati da ordini, MediaCoor prevede la seguente procedura di validazione:

- l'interessato/a invia la richiesta di validazione a segreteria@mediacoor.it e a comitatocientifico@mediacoor.it in Cc, specificando l'oggetto *Richiesta di validazione*. L'e-mail deve includere i documenti e le informazioni indicati nell'art. 24 del presente regolamento interno;
- MediaCoor avvia l'istruttoria a partire dal giorno successivo alla ricezione della richiesta di validazione. In caso di documentazione incompleta, MediaCoor ne richiede l'integrazione entro 15 giorni. In caso di mancata integrazione entro il termine indicato, MediaCoor rigetta la richiesta di validazione, inviando apposita comunicazione;
- al termine dell'istruttoria MediaCoor informa l'interessato/a dell'accoglimento o del rigetto della richiesta di validazione, inviando apposita comunicazione.

Per la formazione, l'aggiornamento professionale e la supervisione gratuiti e a pagamento in materia di mediazione familiare e/o coordinazione genitoriale accreditati da associazioni professionali per mediatori familiari e/o coordinatori genitoriali inserite nella seconda sezione dell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, MediaCoor prevede il seguente adempimento, MediaCoor prevede la seguente procedura di validazione:

- l'interessato/a invia la richiesta di validazione a segreteria@mediacoor.it e a comitatocientifico@mediacoor.it in Cc, specificando l'oggetto *Richiesta di validazione*. L'e-mail deve includere il documento indicato nell'art. 24 del presente regolamento interno;
- MediaCoor avvia l'istruttoria a partire dal giorno successivo alla ricezione della richiesta di validazione. In caso di documentazione incompleta, MediaCoor ne richiede l'integrazione entro 15 giorni. In caso di mancata integrazione entro il termine indicato, MediaCoor rigetta la richiesta di validazione, inviando apposita comunicazione;
- al termine dell'istruttoria MediaCoor informa l'interessato/a dell'accoglimento o del rigetto della richiesta di validazione, inviando apposita comunicazione.

Capitolo V - Disciplinare per la conversione delle ore di formazione, aggiornamento professionale e supervisione in crediti formativi

Art. 27 - Criteri per la conversione

Per la formazione, l'aggiornamento professionale e la supervisione gratuiti e a pagamento in

materia di mediazione familiare e/o coordinazione genitoriale, MediaCoor determina la conversione in base ai seguenti criteri:

- **1:1 (1 ora = 1 credito formativo)**, con arrotondamento per difetto, per le attività di carattere più specifico destinate a mediatori familiari e coordinatori genitoriali;
- **1:2 (1 ora = ½ credito formativo)**, con arrotondamento per difetto, per le attività di carattere più generale destinate ad altri professionisti.

Art. 28 - Modalità di conversione

Per la formazione, l'aggiornamento professionale e la supervisione gratuiti e a pagamento in materia di mediazione familiare e/o coordinazione genitoriale, MediaCoor prevede le seguenti modalità di conversione:

- **area della mediazione familiare:** applicazione del criterio 1:1;
- **area della coordinazione genitoriale:** applicazione del criterio 1:1;
- **aree giuridica, umanistica, sociale e psicologica:** applicazione del criterio 1:1 per le attività di carattere più specifico destinate a mediatori familiari e coordinatori genitoriali o del criterio 1:2 per le attività di carattere più generale destinate ad altri professionisti.

Capitolo VI - Disposizioni finali

Art. 29 - Modifiche

Le modifiche al presente regolamento interno possono essere adottate in qualsiasi momento, previa approvazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, salvo quando risultino migliorative per i soci, caso in cui possono essere adottate senza alcuna formalità.